



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Eleonora Berti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Davide Raffaini  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Circolare n. 38 del 05/08/2021

### **LEGGE 23 LUGLIO 2021, n. 106**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.**

È stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, Serie generale, la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione con modifiche del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis").

Le disposizioni contenute sono entrate in vigore dal 25 luglio 2021.

La presente circolare espone alcune novità di maggiore rilevanza sotto il profilo fiscale e del lavoro.

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**ACBMember**

[www.acbgroup.com](http://www.acbgroup.com)

#### **Bergamo**

Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

#### **Grumello del Monte**

Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

#### **Treviglio**

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) | [studiobnc.it](http://studiobnc.it)

PARTE FISCALE	
ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Art. 1 co. 1-27, 29 e 30-bis, 30-ter e 30-quater</b>	<p><b>Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi tra i 10 e 15 milioni di euro</b></p> <p>In sede di conversione del D.L. 73/2021 è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 con ricavi oltre 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore al 25 luglio 2021, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 o del contributo alternativo per le attività stagionali.</p> <p>Si possono individuare tre componenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tale caso, è riconosciuto anche il contributo a fondo perduto automatico, alle relative condizioni e modalità;</li> <li>b) il contributo a fondo perduto alternativo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lett. a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tale caso, non è riconosciuto il contributo a fondo perduto automatico;</li> <li>c) il contributo alternativo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lett. a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.</li> </ol> <p>Ai fini del riconoscimento di tali contributi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 D.L. 41/2021 e le disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 5 a 13 e 15 del presente decreto.</p>
<b>Art. 1-bis</b>	<p><b>Detassazione contributi e indennità Covid – Non applicabilità del quadro temporaneo aiuti di Stato</b></p> <p>L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 137/2020, che prevedevano la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito</p>

	<p>dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea. Pertanto, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa.</p> <p>Inoltre, i già menzionati soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato.</p> <p>Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello Redditi e Irap seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto di tali modifiche (avvertenza Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2021).</p> <p><u><i>Abrogazione dell'irrelevanza fiscale di determinati contributi</i></u></p> <p>È abrogato l'art. 6 bis co. 9 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 con cui si stabiliva che non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 co. 5 del TUIR, né alla formazione della base imponibile IRAP, i contributi percepiti ai sensi delle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 72 co. 1 lett. d) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, relativa al fondo per la promozione integrativa verso i mercati esteri;</li> <li>• art. 91 co. 3 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, riguardante i contributi a fondo perduto per enti fieristici italiani, nonché imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale;</li> <li>• art. 89 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, riguardante due fondi volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;</li> <li>• art. 182 co. 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, concernente il fondo per il sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.</li> </ul>
<p><b>Art. 1-sexies</b></p>	<p><b>Rate da rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio</b></p> <p>In sede di conversione del D.L. 73/2021 si posticipano, ulteriormente, le rate da rottamazione dei ruoli ex. artt. 3 e 5 del D.L. 119/2018 nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti (art. 1 co. 184 ss. della L. 145/2018) scadute nel corso del 2020 e del 2021.</p> <p>La proroga consentirà di pagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 31 luglio 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;</li> <li>• entro il 31 agosto 2021, le rate in scadenza il 31 maggio 2020;</li> <li>• entro il 30 settembre 2021, le rate in scadenza il 31 luglio 2020;</li> <li>• entro il 31 ottobre 2021, le rate in scadenza il 30 novembre 2020;</li> <li>• entro il 30 novembre 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il</li> </ul>

	<p>31 maggio e il 31 luglio 2021.</p> <p>Prima di tale modifica, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 31 luglio 2021 per le rate scadute nel 2020;</li> <li>• il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio 2021.</li> </ul>
<p><b>Art. 4-ter</b></p>	<p><b><i>Persone fisiche proprietarie di abitazioni locatate – Esenzione IMU 2021 con sfratto per morosità</i></b></p> <p>È prevista l'esenzione per tutto l'anno 2021 dal versamento dell'Imu sull'immobile posseduto da persone fisiche e concesso in locazione a uso abitativo, sul quale abbiano ottenuto in proprio favore una convalida di sfratto per morosità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>entro il 28 febbraio 2020</u>, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;</li> <li>• <u>oltre il 28 febbraio 2020</u>, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.</li> </ul> <p>Tali soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell'Imu relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Le modalità per richiederlo saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p><b>Art. 8</b></p>	<p><b><i>Credito d'imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e della moda</i></b></p> <p>Viene prorogato al 2021 il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino, previsto dall'art. 48-bis del D.L. 34/2020 a favore del settore tessile, della moda e degli accessori, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Nell'iter di conversione, la disposizione ha subito solo modifiche di carattere formale.</p> <p>Sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;</li> <li>• limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti "solari") e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti "solari");</li> <li>• <u>nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.</u></li> </ul> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa (95 milioni di euro, per l'anno 2021, e 150 milioni di euro, per l'anno 2022) ed è utilizzabile <u>esclusivamente in compensazione</u> ai sensi</p>

	<p>dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, <u>nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.</u></p> <p>I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima.</p>
<p><b>Art. 9-ter</b></p>	<p><b><i>Proroga dei versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale</i></b></p> <p>I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 <b>sono prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione</b>, per i soggetti che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (ovvero pari a euro 5.164.459).</p> <p>Inoltre, tale proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, come ad esempio ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27, c. 1, D.L. 98/2011), ai soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014), nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (art. 5, 115 e 116 del TUIR), aventi i requisiti sopra indicati.</p>
<p><b>Art. 11-quinquies</b></p>	<p><b><i>Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</i></b></p> <p>Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'art. 26 D.L. 34/2020, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a effettuare, entro il 31 dicembre 2021, la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui all'art. 26, c. 18, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.</p> <p>La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p><b>Art. 13 c.7 bis</b></p>	<p><b><i>Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito – Cancellazione d'ufficio dei protesti</i></b></p> <p>I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 01 febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono sospesi fino al 30 settembre 2021.</p> <p>I protesti o le contestazioni equivalenti levati nel periodo dal 01 febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.</p>

<p><b>Art. 13-bis</b></p>	<p><b>Estensione garanzia Sace</b></p> <p>Viene estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE).</p> <p>I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.</p>
<p><b>Art. 14 c. 4 bis</b></p>	<p><b>Proroga degli adempimenti relativi alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni</b></p> <p>L'imposta sostitutiva del 11% dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2021 può essere rateizzata in un massimo di 3 rate annuali di pari importo a partire dal prossimo <b>15 novembre 2021</b>.</p> <p>Entro il <b>15 novembre 2021</b> dovrà essere redatta anche la perizia giurata.</p>
<p><b>Art. 73-quinquies</b></p>	<p><b>Incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A chi acquista in Italia, a decorrere dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.</li> <li>• Il contributo di cui all'art. 1, c. 1041 L. 145/2018 per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 01 marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro Iva esclusa, è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</li> <li>• Viene infine stabilito il rifinanziamento per 350 milioni del fondo di cui all'art. 1 co. 1041 della L. 145/2018 destinato a finanziare l'acquisto di veicoli a basse emissioni.</li> </ul>

**PARTE LAVORO**

ARTICOLO	CONTENUTO
<b>Art. 41-bis</b>	<p><b><i>Novità in materia di lavoro a termine</i></b></p> <p>È stata introdotta una modifica temporanea della disciplina relativa ai contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. In particolare, è stato modificato l'art. 19 del D.lgs. 81/2015, aggiungendo alle causali già previste alle lett. a) e b) del co. 1, una nuova causale, valida fino al 30 settembre 2022, secondo cui possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, nel rispetto del limite massimo di 24 mesi, per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.</p>
<b>Art. 43</b>	<p><b><i>Decontribuzione per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché per il settore creativo, culturale e dello spettacolo</i></b></p> <p>La norma introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio.</p> <p>Con la conversione in legge, il novero dei destinatari viene ampliato, includendo anche i datori di lavoro del settore creativo, culturale e dello spettacolo.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trova applicazione a decorrere dal 26 maggio 2021 ed è fruibile fino al 31 dicembre 2021;</li> <li>• è riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;</li> <li>• è riparametrato e applicato su base mensile;</li> <li>• non si applica sui premi e contributi dovuti all'INAIL.</li> </ul> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p><u><b><i>Divieto di licenziamento</i></b></u></p> <p>Per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero si applicano, fino al 31 dicembre 2021, i divieti di cui all'art. 8 co. 9 - 11 del D.L. 41/2021, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto;</li> <li>• la facoltà di recedere dal contratto per GMO ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66, indipendentemente dal numero dei dipendenti.</li> </ul> <p>Tali divieti non si applicano nei casi indicati dall'art. 8 co. 11 del D.L. 41/2021.</p> <p>La violazione dei suddetti divieti determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la revoca dell'esonero contributivo, con efficacia retroattiva;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID-19 ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 2 del D.L. 41/2021.</li></ul> <p><u>Cumulabilità</u></p> <p>L'esonero risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p><u>Condizioni</u></p> <p>L'agevolazione contributiva è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• riconosciuta nel limite di 770,09 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2023;</li><li>• concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;</li><li>• subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</li></ul>
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***